Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 24 novembre 1924** **Numero 274**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.30* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli* — Arezzo *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprini.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso (*) — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannottà.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto* - Cremona *E. Rastelli* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* - Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata *R. Franceschetti.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara *A. Zannoni* — Messina *G. Principato.* — Milano - *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli — *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici* — Piacenza *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola *E. Schmidt.* — Potenza - (*) - Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* - Siracusa *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* - Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *S. Serafin.* — Verona *R. Cabianca* — Vicenza *G. Galla* — Zara - *E. de Schönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1839. — REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. **1776.**
Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di San Placido Calonerò in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica . . . . . Pag. 4120

1840. — REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. **1830.**
Divieto di esportazione delle traversine di cerro e di faggio . . . . Pag. 4123

1841. — REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. **1828.**
Brevetti industriali che interessano la difesa nazionale. Pag. 4123

1842. — REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. **1829.**
Sistemazione delle linee ferroviarie secondarie delle nuove Provincie . . . . Pag. 4123

1843. — REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. **1831.**
Autorizzazione all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra di contrarre mutui per il finanziamento di colonie agricole . . . . . . Pag. 4124

1844. — REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. **1832.**
Disposizioni concernenti il conferimento di cattedre negli istituti medi d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra. . Pag. 4125

1845. — REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1924, n. **1833.**
Modificazione del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1188, concernente il trattamento del personale, attualmente in pensione, addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle Colonie . . . . Pag. 4125

1846. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1924, n. **1834.**
Approvazione dell'Accordo italo-jugoslavo conchiuso a Roma il 2 luglio 1924 per le comunità ortodosse serbe in Italia . . . . Pag. 4126

1847. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. **1835.**
Contributo straordinario dei centesimi di guerra. Pag. 4127

1848. — REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. **1836.**
Esecuzione delle note scambiate col Governo belga per la rimozione del sequestro sui beni ex germanici in Italia ereditati da cittadini belgi e rispettivamente in Belgio ereditati da cittadini italiani . . . . . . Pag. 4127

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924.
Proroga di poteri del Regio commissario della Cassa di risparmio di Castelfidardo . . . . Pag. 4128

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1924.
Norme per l'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale . . . . Pag. 4128

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1924.
Modificazione alla tariffa per il trasporto degli avanzi della dezuccherazione delle melasse . . . . Pag. 4130

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1924.
Riduzione di tariffa per i trasporti di uva da tavola. Pag. 4130

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1924.
Tassazione per i trasporti della bauxite . . . . Pag. 4130

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1924.
Riduzioni di tariffa a favore dei vini della Campania e della Basilicata . . . . Pag. 4131

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1924.
Modificazione alla tariffa per i trasporti del legno di quassio. Pag. 4131

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1924.
Modificazione alla tariffa per i trasporti dello zolfo in pani. Pag. 4131

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1924.
Modificazione alla tariffa per i trasporti della farina di legno. Pag. 4132

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Corona, Sambiase, Cles e Collesano. . . . . Pag. 4132

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Ordinanza di Sanità marittima n. 8. Pag. 4133

Ministero delle finanze:
Accreditamento di notaio . . . . Pag. 4133
110ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano . . . . Pag. 4133
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 14) . . . Pag. 4133

Ministero delle poste e dei telegrafi: Apertura di ricevitoria. Pag. 4134

Ministero dell'economia nazionale:
Comuni fillosserati . . . . Pag. 4134
Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . . Pag. 4134

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso per esami e per titoli al posto di assistente agronomo presso la Stazione chimico-agraria di Torino . . . . Pag. 4134

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1839.

REGIO DECRETO 18 settembre 1924, n. 1776.

Trasformazione della Regia scuola pratica di agricoltura di San Placido Calonerò in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R. decreto 12 luglio 1888, n. 5643 (serie 3ª);

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1º ottobre 1924, la Regia scuola pratica di agricoltura di San Placido Calonerò (Messina) è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali.

Del consorzio fanno parte gli Enti che presentemente contribuiscono al mantenimento della Scuola e precisamente, oltre lo Stato e la provincia di Messina, il Comune e la Camera di commercio e industria di Messina.

Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi annui non inferiori a L. 3000.

Art. 2.

La Scuola ha per iscopo di preparare, con appropriata educazione e istruzione, personale atto ad attendere a modeste aziende rurali, specializzandolo, se del caso, in determinate branche dell'agricoltura, secondo quanto verrà stabilito dal regolamento organico e disciplinare della Scuola.

L'indirizzo dell'insegnamento sarà essenzialmente pratico.

La Scuola potrà tenere corsi temporanei e stagionali per l'istruzione dei contadini in determinate pratiche agricole che, più interessano la economia rurale del luogo.

Il regolamento di cui all'art. 15 del presente decreto, fisserà le norme per l'ammissione dei giovani ai corsi ordinari della Scuola (provenienza, età, titoli di studio, tasse e rette) e quelle per l'ammissione ai corsi temporanei.

Gli esami di licenza saranno presieduti da un commissario nominato dal Ministero dell'economia nazionale.

Agli alunni licenziati sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e l'eventuale specializzazione in determinate branche dell'agricoltura.

Art. 3.

La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia, di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.

I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. In sua assenza funziona da presidente il membro più anziano.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero, i programmi d'insegnamento, nonchè le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna, compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati; delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonchè quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.

Art. 5.

Quanto è presentemente assegnato alla Regia scuola pratica di agricoltura, beni immobiliari e mobiliari, è invertito a favore del nuovo Ente per il funzionamento della Scuola. La suppellettile scientifica, didattica e di arredamento rimane pure a beneficio di essa.

Le rendite dell'azienda agraria e industrie annesse, dopo provveduto alla regolare gestione ed incremento di esse, sono destinate al funzionamento della Scuola; a meno che particolari convenzioni con gli Enti che forniscono l'azienda non dispongano altrimenti.

Art. 6.

Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 147,270, la provincia di Messina con L. 20.000, il comune di Messina con L. 5000 e la Camera di commercio e industria di Messina con L. 1000, somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.

L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.

Art. 7.

Il personale della Scuola si compone: di un direttore, insegnante di agraria; di un vice direttore, insegnante degli elementi di scienze fisiche e naturali; di un maestro elemen

tare, insegnante di materie di cultura generale; di un capo tecnico preposto ai lavori dell'azienda rurale ed eventualmente di sottocapi tecnici specializzati in determinate branche dell'agricoltura e delle industrie agrarie; di un segretario-economo e di uno o più prefetti di disciplina secondo il numero degli allievi frequentanti la Scuola; del personale d'inservienza.

Qualora se ne avverta il bisogno, potrà essere assunto altro personale insegnante od assistente come incaricato, o si potranno affidare incarichi ad estranei, per determinati particolari insegnamenti.

Art. 8.

Il direttore e il vice-direttore sono nominati per pubblico concorso, secondo bandi da approvarsi dal Ministero del l'economia nazionale.

La Commissione giudicatrice è costituita da cinque membri, di cui tre nominati dal Ministero e due dal Consiglio d'amministrazione, scelti fra i professori d'agraria d'istituti governativi o pareggiati. Ove esista il Consiglio agrario provinciale, uno dei primi tre membri sarà nominato da esso anzichè dal Ministero.

Per la prima volta potranno essere assunti in servizio senza concorso, per chiamata, il direttore, insegnante di agraria, e il vice-direttore insegnante di scienze fisiche e naturali, attualmente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura. Ma le relative nomine dovranno essere approvate dal Ministero.

Art. 9.

Al concorso per i posti di direttore e di vice-direttore sono ammessi i laureati in scienze agrarie da non meno di cinque anni che abbiano appartenuto, per non meno di tre anni, al personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura o degli istituti tecnici od al personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, oppure che siano stati, per almeno un triennio, nell'amministrazione di importanti aziende agrarie condotte razionalmente.

Il limite massimo di età per i concorrenti è il quarantesimo anno.

Tale limite non è prescritto per il personale insegnante appartenente o che abbia appartenuto sino al 30 settembre 1924 ai ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Il concorso sarà per titoli e per esami. La Commissione giudicatrice dovrà sottoporre i primi tre della graduatoria, determinata in base ai titoli, ad una prova pratica e ad una lezione della durata di tre quarti d'ora.

A parità di merito, sarà data la preferenza al candidato che dimostri di meglio conoscere le condizioni agricole della regione.

La nomina del direttore, deliberata dal Consiglio di amministrazione il quale dovrà attenersi alla designazione della Commissione giudicatrice, sarà ratificata dal Ministero, su presentazione degli atti della Commissione stessa, dopo averne riconosciuta la regolarità.

Il vincitore del concorso sarà assunto in esperimento per un biennio, dopo il quale, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Ministero, la nomina diverrà definitiva.

Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 10.

L'insegnante di cultura generale sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i maestri comunali della Provincia in cui ha sede la Scuola o in quelle finitime, che abbiano dato una buona prova di capacità didattica e di correttezza esemplare di vita.

La nomina sarà definitiva dopo un biennio di prova. Il biennio di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Art. 11.

La scelta del segretario-economo, del capo tecnico e dei sottocapi tecnici, nonchè del prefetto di disciplina, sarà fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, fra i giovani licenziati di Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, di Regie scuole agrarie medie o pareggiate o sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che abbiano già dato prova della loro capacità.

La nomina sarà definitiva dopo un anno di prova.

L'anno di prova sarà computato agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di quiescenza.

Al personale attualmene in servizio, che venga assunto dal nuovo Ente, saranno riconosciuti i diritti acquisiti nei riguardi del trattamento economico e di quiescenza.

Art. 12.

Il direttore ha il governo didattico, amministrativo, tecnico e disciplinare della Scuola e dell'azienda agraria annessavi; redige il programma d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto; compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola e dell'azienda agraria; redige il regolamento interno; cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione, di tutto il materiale esistente all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Il vice-direttore coadiuva il direttore così nell'insegnamento tecnico che in quello pratico e presta la sua opera nell'amministrazione dell'azienda agraria.

L'insegnante di cultura generale, oltre l'insegnamento delle materie prescritte dai programmi, cura, in modo particolare, l'educazione morale e civile degli alunni.

Il segretario-economo deve tenere in ordine i libri contabili della Scuola-convitto, dell'azienda agraria, e di tutte le altre gestioni affidate alla Scuola e disimpegna il servizio di cassa sotto la sua personale responsabilità rispetto al direttore della Scuola.

Egli deve, inoltre, accudire alla corrispondenza d'ufficio, alla tenuta dei registri scolastici e dei documenti degli alunni, al protocollo ed all'archivio.

Provvede, anche, al servizio di economato della Scuola-convitto secondo le disposizioni del direttore.

Il segretario-economo, nell'atto dell'entrata in servizio, dovrà prestare una cauzione la misura della quale sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore all'ammontare dello stipendio annuo.

Detta cauzione sarà versata in deposito fruttifero per il segretario-economo presso un istituto di credito con vincolo a favore della Scuola.

Lo svincolo della cauzione, quando il segretario-economo lasci il posto, sarà effettuato su deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Il prefetto di disciplina cura l'esatta osservanza delle disposizioni disciplinari; assiste i giovani durante le ore di studio ne cura l'igiene, tiene il registro particolare delle spese degli alunni.

Il capotecnico eseguisce le disposizioni e gli ordini impartiti dal direttore ed eventualmente dal vice-direttore,

funziona da fattore, capo delle opere, ecc., ed è consegnatario di quanto gli viene affidato dal direttore.

I sottocapi tecnici dipendono dal capo tecnico nei riguardi della gestione dei rami dell'azienda a cui sono preposti.

Art. 13.

Il trattamento economico del personale direttivo ed insegnante non potrà essere inferiore a quello qui appresso indicato:

Per il direttore: stipendio iniziale di L. 14,000, che si accrescerà fino a L. 18,000 con quattro aumenti quadriennali di L. 1000 ciascuno. Ha il diritto all'alloggio per sè e famiglia presso la Scuola.

Per il vice-direttore e gl'insegnanti di materie tecniche: stipendio iniziale di L. 10,000, che si accrescerà fino a L. 13.000 con quattro aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno.

Per l'insegnante di cultura generale: stipendio iniziale di L. 6000, che si accrescerà fino a L. 8000 con quattro aumenti quadriennali di L. 500 ciascuno.

Al personale insegnante preesistente nei ruoli delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura, assunto in servizio dal nuovo Ente, sarà computato agli effetti della determinazione dello stipendio, il servizio precedentemente prestato a datare dalla nomina ad ordinario.

Comunque, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello del quale era provvisto.

L'eventuale differenza fra il vecchio e il nuovo stipendio sarà mantenuta come assegno *ad personam* fino allo assorbimento nei successivi aumenti periodici.

Il personale insegnante viene assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni. E' fatto obbligo all'Ente Scuola di corrispondere per il premio di assicurazione una quota non inferiore al 10 % dello stipendio dello interessato e a questo una quota non inferiore al 5 % dello stipendio stesso.

Il personale di segreteria, tecnico, di sorveglianza e di inservienza viene iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. L'Ente Scuola verserà un premio in ragione del 10 % dello stipendio; il segretario economo, il capo tecnico ed il prefetto di disciplina in ragione del 5 %, e il restante personale in ragione del 2 % dello stipendio stesso.

Per il personale insegnante proveniente dalle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura assunto in servizio dal nuovo Ente che non sia già provvisto di pensione a carico dello Stato, sarà consentito un contratto di assicurazione integrativo, con riguardo agli anni di servizio prestato ed agli stipendi percepiti. Al pagamento del relativo premio saranno tenuti, in parti eguali, la Scuola e l'interessato.

Art. 14.

L'amministrazione dell'azienda agraria è disciplinata secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale presso le aziende private ben dirette.

Il direttore è preposto al governo dell'azienda agraria ad esso affidata, ed è responsabile di fronte al Consiglio di amministrazione dell'integrità e del regolare funzionamento di essa.

Sarà suo compito di fissarne l'ordinamento economico e sovraintendere alle colture, agli allevamenti, alle industrie agrarie esercitate nel podere, di addivenire alle vendite dei prodotti, di invigilare sui magazzini, sulle cantine e su tutto quanto costituisce un valore da conservare od una attività da realizzare.

Per i lavori da eseguire, quando abbiano carattere di sistemazione poderale o riguardino la costruzione, l'adattamento ed il riattamento di edifici, per le vendite dei prodotti e del bestiame, quando non si tratti di minuta vendita, delle scorte, ecc., il direttore dovrà sempre riportare l'approvazione, sia pure di massima, del Consiglio di amministrazione.

Il direttore dovrà dare conto del proprio operato al Consiglio di amministrazione con comunicazioni speciali, e, periodicamente, con rendiconti o situazioni di cassa e con prospetti riguardanti il movimento dei magazzini, della cantina, della stalla, delle scorte, ecc.

Il direttore, sotto la propria responsabilità, potrà affidare il pagamento di spese, la riscossione di entrate al capo tecnico; ma gli atti di amministrazione dovranno sempre compiersi in suo nome.

Art. 15.

Un regolamento organico e disciplinare, proposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplina il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola e dell'azienda agraria; determina lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il personale insegnante.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il quale delibererà in merito secondo la procedura per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Sino alla costituzione del Consiglio di amministrazione del nuovo Ente, rimane in carica con le attribuzioni di esso il Comitato amministrativo della Scuola attualmente in funzione per quei provvedimenti ritenuti indispensabili a che la Scuola non abbia a interrompere il suo funzionamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 100. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1840.**

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. **1830.**

Divieto di esportazione delle traversine di cerro e di faggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge del 28 agosto 1924, n. 1320, e del 25 settembre 1924, n. 1462;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su poroposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di esportazione delle traversine di legno per ferrovie, stabilito dalla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1462, per quelle di quercia-rovere e di quercia-farnia, è esteso alle traversine di cerro ed a quelle di faggio.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 153. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1841.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1924, n. **1828.**

Brevetti industriali che interessano la difesa nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 30 ottobre 1859, n. 3731;

Visto il R. decreto del 29 luglio 1923, n. 1970;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per la giustizia e per le finanze, e col Commissario dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Per le domande di privativa riguardanti invenzioni utili alla difesa del Paese i Ministri competenti possono ottenere comunicazione della descrizione e del disegno appena eseguito il deposito.

Possono altresì richiedere il differimento del rilascio dell'attestato nonchè di ogni pubblicazione relativa alle dette invenzioni, sia prima che dopo il rilascio dell'attestato.

Le richieste di cui al comma precedente, fatte dai Ministri competenti al Ministro per l'economia nazionale e comunicate da quest'ultimo al privato interessato, sono prive di ogni effetto, se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda di privativa, il Ministro competente non avrà promosso il decreto di espropriazione di cui all'articolo successivo. In tal caso, trascorsi gli otto mesi, l'attestato viene rilasciato con la procedura ordinaria.

Art. 2.

Lo Stato può, nell'interesse della difesa nazionale, espropriare in tutto o in parte il diritto di privativa, od usare della invenzione senza il consenso del titolare della privativa, in seguito al Regio decreto emanato su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro per le finanze e sentito il Consiglio dei Ministri. Al titolare della privativa spetta una indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, è determinata inappellabilmente, da uno o tre periti nominati dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Contro il decreto non è ammesso reclamo nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Art. 3.

Durante gli otto mesi di cui al terzo comma dell'art. 1, e nel periodo successivo a quello della data del decreto di espropriazione di cui all'art. 2, l'oggetto dell'invenzione è considerato materiale militare a termine dell'art. 107 del Codice penale.

Art. 4.

Con successivo Regio decreto saranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DI GIORGIO — DE REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 151. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1842.**

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. **1829.**

Sistemazione delle linee ferroviarie secondarie delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1922, n. 1455, che estende alle nuove Provincie le disposizioni di legge per le ferrovie, tramvie ed automobili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici e con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione delle linee secondarie delle nuove Provincie, ad eccezione di quelle indispensabili all'esercizio della rete statale, con facoltà al Governo di procedere in ogni caso al preventivo riscatto.

La sovvenzione a carico dello Stato per le nuove concessioni non potrà superare la metà del disavanzo finanziario, che per ogni singola linea sarà accertato dalle Ferrovie dello Stato, nell'ultimo esercizio finanziario precedente all'atto di concessione.

Nei nuovi atti di concessione dovrà risultare la facoltà che si riserva lo Stato di ridurre l'ammontare delle sovvenzioni al termine di ogni quinquennio.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici le somme corrispondenti alle quote delle sovvenzioni da determinarsi secondo le norme fissate dal precedente articolo per le linee da concedersi all'industria privata; e nel bilancio del Ministero delle finanze gli stanziamenti necessari per la sistemazione delle linee da concedersi all'industria privata, nonchè i fondi per il riscatto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze, per ogni sistemazione di linea, saranno introdotte le opportune riduzioni e modificazioni nel bilancio del Ministero delle comunciazioni (Ferrovie).

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — SARROCCHI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 152. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1843.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1924, n. 1831.

Autorizzazione all'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra di contrarre mutui per il finanziamento di colonie agricole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1660;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, eretta in Ente morale col R. decreto 6 agosto 1916, n. 1025, ha facoltà di contrarre, con Enti od Istituti di credito, mutui estinguibili in un periodo non eccedente i 30 anni, per un importo complessivo non superiore a 5 milioni per provvedere all'acquisto, costruzione, ampliamento e restauro di fabbricati, alla compera di terreno e trasformazione agraria di essi e all'impianto, in genere, di colonie agricole per gli orfani stessi.

Art. 2.

Con decreto del Ministero per l'economia nazionale, su domanda del presidente dell'Opera, debitamente autorizzato dal Consiglio generale, potrà essere assunto dallo Stato l'onere del contributo degli interessi, in ragione non superiore al 3 %, ed eventualmente dell'ammortamento, afferente ad ogni singolo mutuo.

Art. 3.

Il beneficio del concorso governativo non potrà essere concesso che a seguito di accertamento sulla destinazione del mutuo e per gli scopi indicati all'art. 1, in base a regolare perizia di spesa da vistarsi dal competente ufficio del Genio civile.

Art. 4.

Il pagamento del concorso governativo sarà effettuato a favore dell'Ente od Istituto mutuante, in rate semestrali fisse posticipate, il 30 settembre ed il 31 marzo degli esercizi finanziari successivi a quello nel quale la somma del mutuo sia stata effettivamente erogata.

Durante la esecuzione dei lavori di costruzione, ampliamento e restauro dei abbricati o di trasformazione dei terreni potrà essere concesso il concorso per una quota parte dell'onere degli interessi semplici gravanti le somministrazioni eventualmente accordate dagli Enti od Istituti mutuanti, in conto del mutuo ed in proporzione dell'andamento dei lavori stessi.

Art. 5.

Il concorso governativo sarà esente da ritenute per tasse ed imposte, e per qualsiasi altro titolo.

Art. 6.

Per provvedere agli oneri, di cui ai precedenti articoli, alle condizioni e con le limitazioni ivi indicate, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 1924-25, e per la durata di un trentennio, apposito stanziamento, in somma non superiore alle L. 250,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 154. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1844.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1924, n. 1832.

Disposizioni concernenti il conferimento di cattedre negli istituti medi d'istruzione a favore di mutilati, invalidi, ex combattenti e vedove di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata l'urgenza di provvedere alla sistemazione di mutilati ed ex combattenti, provvisti dei richiesti titoli per l'insegnamento, nelle cattedre dei Regi istituti medi di istruzione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e nel R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, i mutilati ed invalidi di guerra, a qualunque categoria appartengano, che siano o saranno compresi in graduatorie di aventi diritto all'assunzione in ruolo nelle cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione, saranno nominati, indipendentemente dall'ordine della graduatoria, con diritto assoluto di precedenza sugli altri graduati.

La predetta disposizione si estende in favore delle vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Il presente articolo entra in vigore nel giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e le nomine in esso previste potranno aver luogo con decorrenza anche diversa dal 1° ottobre.

Art. 2.

Per provvedere alle cattedre che sono rimaste o rimarranno vacanti nei Regi istituti medi di istruzione di 1° grado nelle sedi di secondaria importanza, dopo esaurite le graduatorie dei vincitori e degli ex combattenti dei corrispondenti concorsi generali, saranno banditi entro l'anno 1925 concorsi per soli titoli, senza limitazione di posti, ai quali saranno ammessi:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, a qualunque categoria appartengono, e le vedove dei militari od assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi;

b) gli ex combattenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18, comma 1°, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, ed abbiano prestato, alla data di questo decreto, servizio di supplente con qualifica di buono nei Regi istituti medi d'istruzione per almeno due anni scolastici, computandosi l'anno scolastico, a tale effetto, della durata ininterrotta non minore di sette mesi.

Art. 3.

Nella valutazione dei titoli si terrà speciale conto delle ricompense al valore militare e della croce di guerra. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che conseguono una votazione non minore di sette decimi.

Art. 4.

Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione saranno emanate tutte le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto anche in deroga delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in modo che le graduatorie possono essere pronte per l'anno scolastico 1925-26.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 155. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1845.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1924, n. 1833.

Modificazione del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1188, concernente il trattamento del personale, attualmente in pensione, addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1188;

Viste le tabelle contenute negli allegati I e III del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3024;

Ritenuta l'opportunità di accordare al personale già appartenente al ruolo del Genio civile, attualmente in pensione, incaricato delle mansioni relative all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle Colonie una retribuzione corrispondente a quella istituita con le tabelle approvate col Nostro decreto già citato dell'11 novembre 1923;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro decreto 3 maggio 1923, n. 1188, dove è detto: « a condizione che la retribuzione da corrispondersi a detto « personale non superi la differenza tra il trattamento di « quiescenza e quello di cui il personale stesso usufruiva

« all'atto del collocamento a riposo » va così modificato: « a condizione che la retribuzione da corrispondersi a detto « personale non superi la differenza tra il trattamento di « quiescenza e quello di cui il personale di pari grado ed « anzianità rimasto in attività di servizio nel ruolo del « Genio civile usufruisce in conseguenza delle tabelle ap- « provate col R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ».

Il presente decreto avrà vigore a decorrere dal 1° luglio fino al 31 dicembre 1924 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 156. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1846.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1924, n. 1834.

Approvazione dell'Accordo italo-jugoslavo conchiuso a Roma il 2 luglio 1924 per le comunità ortodosse serbe in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo per le comunità ortodosse serbe in Italia, conchiuso in Roma il 2 luglio 1924 fra il Regno d'Italia ed il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Questo decreto, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *novembre* 1924.
Atti del Governo, registro 230, *foglio* 157. — GRANATA.

Accordo.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, dans le but de donner exécution à l'Accord signé à Rome le 27 janvier 1924, en ce qui concerne le règlement du statut des communautés orthodoxes serbes en Italie, ont nommé leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Benito Mussolini, Président du Conseil des Ministres et son Ministre des Affaires Etrangères,

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes:

Son Excellence Voislav Antonievitch, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire,

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Art. I.

L'autonomie spirituelle complète est assurée aux organes de l'Eglise Orientale Orthodoxe, qui ont siège dans les territoires annexés au Royaume d'Italie, en vertu des lois 26 septembre 1920, n. 1322, 19 décembre 1920, n. 1778 et R. D. 22 février 1924, n. 211.

Art. II.

Les Eglises Orthodoxes Serbes et les paroisses à Trieste, Fiume, Zara et Peroi, seront soumises, au point de vue spirituel, ecclésiastique et hiérarchique à l'Evêque de Zara et par cet Evêque à l'Autorité suprême ecclésiastique orthodoxe serbe.

Art. III.

Les Ministres pour l'exercice du culte de l'Eglise Orientale Orthodoxe, y compris l'Evêque susmentionné, seront nommés par l'Autorité suprême ecclésiastique orthodoxe.

L'exéquatur du Gouvernement italien sera donné à ces Ministres sans frais.

Art. IV.

Le Gouvernement Royal d'Italie reconnait aux communautés orthodoxes serbes à Trieste, Zara, Fiume et Peroi le caractère d'institutions réligieuses nationales serbes et l'autonomie la plus complète dans leur organisation, leur administration et dans l'exercice des droits patrimoniaux de toute sorte, garantis par les lois intérieures.

Art. V.

Pour l'accroissement de leur fortune les communautés orthodoxes serbes susmentionnées seront soumises, comme les autres corps moraux ayant leur siège principal à l'étranger, aux dispositions légales y relatives, en vigueur dans le Royaume d'Italie, mais elles pourront en tout cas acquérir librement des biens par voie de succession.

Art. VI.

Les droits de contrôle et de surveillance qui, en vertu de la souveraineté territoriale, sont attribués aux Autorités de l'Etat sur tous les corps moraux autonomes et les droits qui découlent du droit d'exéquatur, seront exercés par les Autorités du Royaume d'Italie.

Art. VII.

Les communautés orthodoxes serbes susvisées procéderont à l'élaboration ou à la modification de leur statuts pour les conformer aux dispositions de la présente Convention. Les statuts ainsi élaborés ou modifiés seront présentés pour l'approbation au Gouvernement d'Italie.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Rome.

Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 2 juillet 1924.

Signé: BENITO MUSSOLINI. *Signé*: V. ANTONIEVITCH.

Rome, le 2 juillet 1924.

Monsieur le Ministre,

En relation à l'article 4 de la Convention que nous venons de signer en date de ce jour, en exécution de l'Accord du 27 janvier 1924 concernant le règlement du statut des Communautés orthodoxes serbes en Italie, il est entendu que l'expression « garantis par les lois intérieures » par laquelle se termine le dit article, se rapporte aux lois du Royaume d'Italie.

En Vous priant de vouloir bien me confirmer que nous sommes d'accord sur ce point, je Vous présente, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération.

Signé: MUSSOLINI.

Son Excellence
Monsieur VOISLAV ANTONIEVITCH
Ministre du Royaume des Serbes
Croates et Slovènes à
ROME.

Rome, le 2 juillet 1924.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'onneur de Vous accuser réception de Votre lettre en date de ce jour, ainsi conçue:

« En relation à l'article 4 de la Convention que nous venons de signer en date de ce jour, en exécution de l'Accord du 27 janvier 1924 concernant le règlement du statut des Communautés orthodoxes serbes en Italie, il est entendu que l'expression « garantis par les lois intérieures » par laquelle se termine le dit article, se rapporte aux lois du Royaume d'Italie.

« En Vous priant de vouloir bien me confirmer que nous sommes d'accord sur ce point, je Vous présente, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma plus haute considération ».

Il est entendu que mon Gouvernement Royal est d'accord sur l'interprétation donnée par ce qui précède à l'art. 4 de la Convention en question, ce dont j'ai l'honneur de vous donner l'assurance.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les expressions de ma plus haute considération.

Signé: ANTONIEVITCH.

Son Excellence
Monsieur BENITO MUSSOLINI
Président du Conseil des Ministres
et Ministres des Affaires Etrangères
ROME.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1847.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1835.

Contributo straordinario dei centesimi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni relative al contributo straordinario dei centesimi di guerra, allegato *B* al decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, ed il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 197, che ha soppresso il contributo dei centesimi di guerra sui pagamenti;

Ritenuta la necessità e la urgenza di interpretare in modo autentico le norme contenute nel decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 197;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la disposizione del primo capoverso dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 197, deve intendersi che il contributo straordinario dei centesimi di guerra sui pagamenti, stabilito dall'art. 2 del testo unico, allegato *B*, al decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, numero 857, è dovuto per tutte le somministrazioni, forniture e altre prestazioni anche coattive dipendenti da contratti o atti di qualsiasi natura, comprese le requisizioni, di data anteriore al 1° marzo 1919 e si applica anche sulle somme che, posteriormente alla data anzidetta e fino all'espletamento della esecuzione dei contratti o atti sopraindicati, siano state o saranno pagate dagli Enti in tale art. 2 indicati.

Art. 2.

Per effetto delle norme contenute nel decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 197, nulla è stato mutato alla disposizione dell'art. 10 dell'allegato *B* al decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857, per la decisione di tutte le controversie relative all'applicazione del contributo dei centesimi di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 158. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1848.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1836.

Esecuzione delle note scambiate col Governo belga per la rimozione del sequestro sui beni ex germanici in Italia ereditati da cittadini belgi e rispettivamente in Belgio ereditati da cittadini italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle due qui annesse note scambiate in data 25 giugno 1924 e 24 luglio stesso anno fra la Regia ambasciata d'Italia in Bruxelles ed il Ministero belga degli affari esteri a conclusione dell'Accordo italo-belga per la rimozione del sequestro sui beni ex germanici in Italia ereditati da cittadini belgi e rispettivamente in Belgio ereditati da cittadini italiani.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 162. — GRANATA.

N. 1172.

Bruxelles, le 25 juin 1924.

Monsieur le Ministre,

Conformément à la proposition contenue dans la lettre de l'Honorable Prédécesseur de Vostre Excellence en date du 22 octobre 1923, Div. P. B. n. 400 seg. 4225, Sect. Juridique, concernant l'établissement d'une réciprocité parfaite et générale dans la levée du séquestre des biens allemands revendiqués respectivement en Italie par des successibles de nationalité belge et en Belgique par des successibles de nationalité italienne, j'ai l'honneur d'après les instructions de mon Gouvernement, de Lui communiquer ce qui suit:

« Le Gouvernement italien déclare que, se prévalant des pouvoirs qui lui sont attribués par les Lois italiennes, remettra aux ressortissants belges les parts de biens séquestrés en Italie leur revenant par succession héréditaire de ressortissants allemands, aux mêmes conditions auxquelles ces parts seraient remises si elles avaient été séquestrées en Belgique, d'après les dispositions des art. 4, n. 2 et 8, de la Loi belge du 17 novembre 1921 ».

Je saurai gré à Vostre Excellence si, reconnaissant que la condition de la réciprocité est ainsi satisfaite, Elle voudra bien me donner l'assurance que le traitement prévu par les dispositions de la Loi belge ci-dessus rappelées sera appliqué en Belgique en faveur des ressortissants italiens.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

signé: ORSINI.

A Son Excellence
Monsieur P. HYMANS
Ministre des affaires étrangères
BRUXELLES

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Direction P. B. n. 400 seg. 3207
Juridique

Bruxelles, le 24 juillet 1924.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement du Roi a pris acte de la déclaration que Son Excellence M. Orsini Baroni a bien voulu faire parvenir au nom du Gouvernement italien par Son office du 25 juin dernier, concernant la levée du séquestre frappant en Italie les biens allemands revendiqués par des successibles de nationalité belge.

Je puis vous donner l'assurance que le traitement prévu par la loi belge du 17 novembre 1921 (article 4 Par. 1er, n. 2 et article 8) est, en vertu de la loi, appliqué aux ressortissants des pays alliés qui accordent aux Belges des avantages réciproques et que, en présence de la déclaration du Gouvernement italien, le bénéfice de ce traitement pourrà dorénavant être réclamé par les ressortissants italiens.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma considération très distinguée.

Pour le Ministre des Affaires étrangères absent:

Le Ministre de la Justice,
signé: F. MASSON

Monsieur DANEO
Chargé d'affaires a. i. d'Italie
BRUXELLES

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924.
Proroga di poteri del Regio commissario della Cassa di risparmio di Castelfidardo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 aprile 1924 col quale veniva sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Castelfidardo e nominato Regio commissario il cav. ragioniere Vincenzo Gambini Rossano;

Visto l'art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, serie 3ª, sulle Casse di risparmio;

Considerata la necessità di prorogare l'amministrazione straordinaria dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri del Regio commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Castelfidardo cav. rag. Vincenzo Gambini Rossano, sono prorogati sino al 31 dicembre 1924.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1924.
Norme per l'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 5 e 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1692;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, costituito a termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, compie nel Lazio, nell'Umbria e nelle Marche le operazioni di cui agli articoli 5, 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, riceve depositi in numerario e può compiere previa approvazione del Ministero dell'economia nazionale, ogni altra operazione utile al conseguimento dei propri fini.

Le disponibilità provenienti dalla raccolta dei depositi in numerario dovranno essere investite dall'Istituto unicamente nelle operazioni di credito agrario di esercizio indicate all'art. 5 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932.

Art. 2.

L'Istituto ha sede centrale in Roma e sedi regionali in Roma, Perugia e Ancona: può istituire sedi secondarie, succursali e agenzie.

Le Casse agrarie costituite a' sensi della legge 2 gennaio 1910, n. 7, funzioneranno da succursali o agenzie dell'Istituto, secondo le norme da fissarsi col regolamento interno.

Parimenti funzioneranno da agenzie dell'Istituto gli Enti morali costituiti per l'esercizio del credito agrario nel Lazio, nell'Umbria e nelle Marche, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale è costituito:

1° dalla somma di L. 300,000 già rappresentante il concorso a fondo perduto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde alla formazione del capitale dell'Istituto « Credito agrario per il Lazio »;

2° dalla somma di L. 200,000 già rappresentante il concorso a fondo perduto della Cassa di risparmio di Roma alla formazione del capitale dell'Istituto « Credito agrario per il Lazio »;

3° dalla somma di L. 500,000 già rappresentante il concorso dello Stato alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche e nell'Umbria;

4° da una quota di partecipazione della Banca d'Italia di L. 500,000, già rappresentante il contributo della Banca stessa alla formazione del capitale dell'Istituto « Credito agrario per il Lazio »;

5° da una quota di partecipazione di L. 400,000 già rappresentante il concorso della Cassa di risparmio delle provincie lombarde alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche e nell'Umbria.

Le riserve del « Credito agrario per il Lazio » e gli utili della gestione delle Federazioni per il credito agrario nelle Marche e nell'Umbria sono attribuiti alla riserva dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

Sulla quota di compartecipazione della Banca d'Italia è corrisposto, nel primo quinquennio di esercizio, un utile non superiore al 2 %.

Nessun utile sarà attribuito alla quota di capitale di cui al n. 3, conferita dallo Stato senza corresponsione di interessi e sulla quota di partecipazione di cui al n. 5, conferita dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Gli utili netti di esercizio, dopo eseguito il prelevamento della quota spettante alla Banca d'Italia, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.

Un decimo degli utili netti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, potrà essere assegnato ad istituzioni agrarie, o erogato in premi o sussidi per opere di miglioramento agrario e di colonizzazione.

Art. 4.

Oltre le anticipazioni per complessive L. 2,500,000 già accordate al « Credito agrario per il Lazio » e alle Federazioni per il credito agrario delle Marche e dell'Umbria, indicate all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e che saranno restituite secondo il disposto dell'articolo stesso, è attribuita all'Istituto, parimenti a titolo di anticipazione, la parte non ancora restituita della somma di L. 200,000 rappresentante il concorso della Cassa di risparmio di Bologna alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche.

Tale anticipazione sarà rimborsata in 30 annualità uguali a partire dal 31 dicembre 1925, e su di essa non sarà dovuto alla Cassa di risparmio di Bologna alcun interesse.

Art. 5.

Gli Istituti ed Enti che intendono partecipare all'aumento del patrimonio dell'Istituto, debbono farne domanda al Ministero dell'economia nazionale. In caso di accoglimento di detta domanda saranno introdotte nel presente regolamento le disposizioni aggiuntive o modificative occorrenti per disciplinare la partecipazione, i rapporti fra l'Istituto di credito agrario e i partecipanti, e l'intervento di questi ultimi nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto di un presidente e di sei membri.

Il Ministro per l'economia nazionale nomina il presidente e tre consiglieri, scelti questi ultimi tra i più provetti agricoltori rispettivamente del Lazio, dell'Umbria e delle Marche.

Gli altri tre consiglieri sono nominati: due dalla Banca d'Italia e uno dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Art. 7.

Il presidente dura in carica tre anni e i consiglieri due anni. Il presidente e i consiglieri scaduti di carica possono essere riconfermati.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, i deputati al Parlamento, i consiglieri provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa, coloro che hanno lite pendente con l'Istituto; e non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, i parenti ed affini fino al terzo grado.

Il Consiglio di amministrazione potrà, ove lo reputi opportuno, far partecipare alle proprie sedute, con voto consultivo, persone esperte nel credito e nell'agricoltura, per sentirne il parere.

Il Consiglio è convocato dal presidente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando vi intervengono almeno due terzi dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere sempre prese a maggioranza assoluta di voti; nel caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

Art. 8.

Le funzioni affidate ai sindaci dall'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate presso l'Istituto da un Collegio di tre revisori dei conti nominati uno dal Ministro per l'economia nazionale, uno dalla Banca d'Italia e il terzo dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Art. 9.

Presso ciascuna sede regionale sarà istituito un Comitato di credito composto dal direttore della sede e di quattro membri designati dal Consiglio di amministrazione, scelti tra persone di speciale competenza nel campo dell'agricoltura e del credito agrario. Il Consiglio determina pure quale dei membri predetti debba funzionare da presidente del Comitato.

Analoghi Comitati potranno essere istituiti, ove il Consiglio lo reputi necessario, presso le sedi provinciali marchigiane.

Alle sedute dei detti Comitati potrà intervenire con diritto a voto, il direttore generale dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto ha una direzione generale in Roma, e tre direzioni di sede regionale a Roma, Ancona e Perugia.

Il diretore generale è anche direttore della sede di Roma.

Il direttore generale è nominato dal Ministro per l'economia nazionale.

I direttori di sede e gli impiegati sono nominati dal Consiglio di amministrazione, secondo la pianta organica che sarà stabilita nel regolamento interno nel quale saranno pure dettate le norme relative allo stato giuridico ed economico del personale.

Art. 11.

Con il regolamento interno, formato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ed approvato dal Ministro per l'economia nazionale, saranno dettate le norme per disciplinare:

a) le attribuzioni della presidenza, del Consiglio di amministrazione e dei Comitati di credito;

b) la istituzione ed il funzionamento delle succursali ed agenzie;

c) la corresponsione delle indennità e dei compensi spettanti ai membri del Consiglio d'amministrazione e dei Comitati di credito, e ai revisori dei conti;

d) lo svolgimento delle operazioni;

e) infine, quanto altro occorra per l'ordinamento interno ed il funzionamento amministrativo, tecnico e contabile dell'Istituto.

Art. 12.

Quando sia accertata la perdita della metà almeno del capitale dell'Istituto, il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, di concerto con il Ministro per le finanze, la liquidazione dell'Istituto.

La liquidazione ha luogo con le norme stabilite per la liquidazione delle Casse di risparmio.

Art. 13.

Sarà pubblicato annualmente, senza spesa, sul Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma, di Perugia e delle Marche, il bilancio dell'Istituto, il conto profitti e perdite e le relazioni del Consiglio di amministrazione, del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 14.

Con speciale deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, sarà provveduto all'inquadramento nell'organico dell'Istituto del personale del « Credito agrario per il Lazio ».

Art. 15.

L'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale inizierà il proprio funzionamento con effetti dal 1° gennaio 1924.

Roma, addì 15 novembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1924.
Modificazione alla tariffa per il trasporto degli avanzi della dezuccherazione delle melasse.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a P. V. (volume II delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) è da aggiungere la voce « Avanzi della dezuccherazione delle melasse 65 — 75 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione ed andrà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. — *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1924.
Riduzione di tariffa per i trasporti di uva da tavola.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 868;

Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

L'aumento sulle tariffe in vigore presso le Ferrovie dello Stato risultante dall'art. 1 del R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1523, è ridotto dal 300 al 200 % per i trasporti di uva da tavola, intendendosi tale, agli effetti del presente provvedimento, quella riposta in piccoli pacchi, cassette, scatole, ceste o panieri, del peso lordo non superiore a chilogrammi 10, ed esente da dazio consumo a termini del R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed ha effetto dal 3 settembre 1924.

Roma, addì 5 settembre 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. — *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1924.
Tassazione per i trasporti della bauxite.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

E' approvata la nuova tariffa eccezionale n. 139 P. V. valevole per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato di bauxite in pezzi, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 3 ottobre 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

TARIFFA ECCEZIONALE N. 139. - P. V.

Bauxite in pezzi.

Stazioni mittenti	Stazioni destinatarie	Peso minimo — Tonnellate	Classe
Quelle che servono luoghi ove sono miniere di bauxite.	Tutte le stazioni delle linee dello Stato.	10	81
		15	82

Alle spedizioni dirette alle stazioni marittime per l'imbarco in destinazione dell'estero sono applicabili i prezzi della presente tariffa con le riduzioni percentuali e sotto l'osservanza delle condizioni previste dalla tariffa d'esportazione n. 35 P. V.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1924.
Riduzioni di tariffa a favore dei vini della Campania e della Basilicata.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai trasporti a carro di vini nazionali in partenza da stazioni della Campania e della Basilicata e in destinazione di stazioni delle altre regioni (escluse la Sicilia, le Calabrie e le Puglie) o dell'estero e percorrenti almeno 850 chilometri o paganti per tanti, è accordata, dal 20 agosto al 30 settembre 1924, la riduzione del 50 % sulle tasse di porto relative ai percorsi sulle Ferrovie dello Stato previste dalle tariffe interne ed internazionali.

Art. 2.

Del minore introito derivante dalla riduzione di cui all'articolo precedente sarà tenuto conto nel computo dei prodotti ferroviari nella misura che verrà stabilita d'accordo fra il Ministero delle finanze e quello delle comunicazioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1924.
Modificazione alla tariffa per i trasporti del legno di quassio.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella nomenclatura e classificazione delle cose (volume II delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato), dalla voce « Legni di quassio, di sassofrasso e di silobalsamo . . . . . . 44 » sono soppresse le parole « di quassio ».

Nella nomenclatura stessa è aggiunta la seguente voce: Legno di quassio:

a) in tronchi 54, 61, 63;

b) in pezzi, scheggie, macinato, raspato, o in tritumi 51, 60, 62.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1924.
Modificazione alla tariffa per i trasporti dello zolfo in pani.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nel volume 1 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, la intestazione della serie *B* della tariffa eccezionale n. 127 P. V. è sostituita dalla seguente:

« Zolfo greggio in pani od in pezzi anche misti con polvere di zolfo ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 22 settembre 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1924.
Modificazione alla tariffa per i trasporti della farina di legno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2611;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose, alla nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II) sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a) nella voce « Legno di castagno macinato, raspato, in tritumi o trucioli » è cancellata la parola « Macinato »;

b) sono aggiunte le voci seguenti:

Legno **(farina di) - vedi alleg. 7 categ. 4ª 58, 62, 70 — —**
E' il prodotto della macinazione del legno o della segatura.
Per il legno di campeggio, quebraco rosso, del Brasile e scotano, macinato, e per i legni per tinta e concia non nominati, macinati, vedi le rispettive voci.
Segatura macinata - *vedi* legno (farina di).

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 22 settembre 1924.

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. — *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Carona, Sambiase, Cles e Collesano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Veduto il R. decreto 29 giugno 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Carona;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza locale e dei pubblici servizi, e che le condizioni dello spirito pubblico nel Comune non consentono, d'altra parte, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Carona è prorogato di tre mesi.

Bergamo, addì 10 ottobre 1924.

Il Prefetto: CANTORE.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Veduto il R. decreto 4 agosto 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sambiase;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sambiase è prorogato di tre mesi.

Catanzaro, addì 15 novembre 1924.

Il Prefetto.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il R. decreto 15 agosto 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Cles;
Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale, e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cles è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 17 novembre 1924.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Veduto il R. decreto 8 agosto 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Collesano;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Collesano è prorogato di tre mesi.

Palermo, addì 15 novembre 1924.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. n. 1391 della *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 3 aprile 1924, penultima intestazione dell'elenco per smarrimento certificati, 1ª pubblicazione, che dice:

Burruna Michele, ecc., rendita L. 500, il numero d'iscrizione della rendita deve essere 187778 anzichè 178778 come è stato pubblicato.

Restano così modificati per la 2ª e 3ª inserzione relativamente alle *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno e n. 182 del 3 agosto del suddetto anno.

La stessa intestazione resta così modificata nelle tre inserzioni per l'elenco n. 42 per rettifiche d'intestazione nelle seguenti *Gazzetta Ufficiale*:

1ª inserzione, quart'ultima intestazione, a pag. 1928 della *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 22 maggio 1924,
2ª inerzione, *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1924;
3ª inserzione, *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 12 giugno 1924.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Ordinanza di Sanità marittima n. 8.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste a Lagos (Nigeria), e a Soerabaja (Indie Olandesi);
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze da Lagos e da Soerabaja sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907 contro la peste.

I Prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 19 novembre 1924.

Per il Ministro: MESSEA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 1° novembre 1924, il signor avv. Icilio Baccich notaro residente ed esercente in Fiume è stato accreditato preso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 20 novembre 1924.

110ª Estrazione delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di lunedì 15 dicembre 1924, alle ore 11, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 110ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917 approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 184.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 64 sulle 6480 attualmente vigenti agli effetti di detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle serie comprendenti le obbligazioni sorteggiate da ammortizzarsi al 1° gennaio 1925.

Roma, 22 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO — *Il direttore capo divisione*: BORGIA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione. — (Elenco N. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	105398	25 —	*De Nunzio Antonietta* fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre Palumbo Giovannina di Francesco, vedova *De Nunzio* domic. a Volturino (Foggia).	*Di Nunzio Maria-Antonia* fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre Palumbo Giovannina di Francesco, vedova *Di Nunzio*, domic. a Volturino (Foggia).
3.50 %	371868	10.50	Ennas-Casula *Battista* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Casula Margherita fu Francesco, ved. di Ennas Vincenzo, domic. in Cagliari	Ennas-Casula *Efisio* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
Prest. Naz. 5 %	7844	30 —	Gazzoni *Dolores* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Fermo (Ascoli Piceno).	Gazzoni *Maria Dolores* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 novembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 15 corrente, in Tufo, provincia di Avellino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 19 novembre 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Salizzole, in provincia di Verona, sono state estese, con decreto odierno, al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Roma, 15 novembre 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 263

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 novembre 1924

	Media		Media
Parigi	122 07	Belgio	111 90
Londra	106 851	Olanda	9 28
Svizzera	444 98	Pesos oro	19 90
Spagna	314 65	Pesos carta	8 755
Berlino (marco oro)	5 48	New-York	23 045
Vienna	0 0326	Oro	444 66
Praga	69 30	Romania	11 90
Dollaro canadese	23 05	Belgrado	33 40
Budapest	0 031		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 01
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 58
	5.00 % netto	99 07
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 95

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami e per titoli al posto di assistente agronomo presso la Stazione chimico-agraria di Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il Regio decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;
Visto l'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;
Considerato che in seguito al collocamento fuori ruolo dell'assistente agronomo della Regia stazione chimico-agraria di Torino è rimasto un posto vacante;
Ritenuta la necessità di coprirlo;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, al posto di assistente agronomo (gruppo *A*, grado 10°) presso la stazione chimico-agraria di Torino con lo stipendio di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600. E' dovuta inoltre l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, div. III), non più tardi del 30 novembre 1924. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;

i) laurea in scienze agrarie.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato, da almeno un triennio.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinario, giusta l'art. 11 del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei tre aumenti di stipendio decorre dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

All'assistente di nuova nomina della surricordata stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.